

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2397 del 15/05/2017
Oggetto	DPR 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. MODIFICA RAGIONE SOCIALE. DITTA CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE SOC. COOP. AGR. (ex 4 MADONNE CASEIFICIO DELL'EMILIA SOC. COOP. AGR.) (IMP. V. CAMURANA 7) MEDOLLA (MO). Rif. Prot. n. 2396/2014 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord. Rif. Prat. n. 14280/2016 ARPAE SINADOC .
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2499 del 15/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno quindici MAGGIO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE.

**MODIFICA RAGIONE SOCIALE.**

DITTA **CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE SOC. COOP. AGR.** (ex 4 MADONNE CASEIFICIO DELL'EMILIA SOC. COOP. AGR.) (**IMP. V. CAMURANA 7) MEDOLLA (MO).**

Rif. Prot. n. 2396/2014 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Rif. Prat. n. 14280/2016 ARPAE SINADOC .

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 11/12/2014 la Ditta 4 MADONNE CASEIFICIO DELL'EMILIA SCPA, avente sede legale in comune di Modena, v. Lesignana n. 130, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di MEDOLLA (MO), V. CAMURANA 7, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti n data 30/12/2014 con prot. n. 123299/9.13.

A seguito della domanda sopra citata è stata rilasciata Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione della Provincia di Modena n. 344 del 8/7/2015, comprensiva dei titoli ambientali Acqua, Aria e Impatto Acustico;

L'impianto di cui sopra effettua l'attività di raccolta, lavorazione e trasformazione latte per la produzione di formaggio Parmigiano Reggiano;

In data 28/10/2015, acquisita agli atti con prot. n. 94686/9.13, è pervenuta alla Provincia di Modena la comunicazione di cessione della gestione dello stabilimento di cui sopra alla ditta CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE SOC. COOP. AGR., avente sede legale in comune di Novi di Modena, v. Provinciale per Mantova n. 73, con la quale si dichiara altresì che non sono intervenute modifiche alla situazione autorizzata con la determinazione di cui sopra;

Si ritiene di aggiornare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva degli Allegati Acqua, Aria e Impatto Acustico rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 344 del 8/7/2015;

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

#### **il Dirigente determina**

1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 al Gestore della ditta CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE SOC. COOP. AGR. per l'impianto ubicato in comune di Medolla, v. Camurana n. 7, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 344 del 8/7/2015;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

- Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di stabilire che il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 7/7/2030;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Novi di Modena

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE  
ARPAE-SAC MODENA  
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato ACQUA

Ditta CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE SOC. COOP. AGR. (ex 4 MADONNE CASEIFICIO DELL'EMILIA SOC. COOP. AGR.)(IMP. V. CAMURANA 7) MEDOLLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in acque superficiali  <b>Modifica ragione sociale</b>

### A – PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

### B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta 4 MADONNE CASEIFICIO DELL'EMILIA SOC. COOP. AGR., per l'impianto ubicato in comune di Medolla (MO), v. Camurana n. 7, ha richiesto la variazione di titolarità dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE SOC. COOP. AGR.;

L'impianto di cui sopra effettua attività di raccolta, lavorazione e trasformazione latte per la produzione di formaggio Parmigiano Reggiano.

L'attività di cui sopra è autorizzata, per gli scarichi di acque reflue, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 344 del 8/7/2015.

### C - ISTRUTTORIA E PARERI

Non essendo intervenute modifiche, relativamente agli scarichi idrici, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 344 del 8/7/2015 si provvede ad integrare nel presente Allegato Acqua il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

Si provvede, altresì, a rettificare relativamente alla parte "PRESCRIZIONI - punto 3)" la definizione di impianto di depurazione erroneamente indicato come "fitodepurazione";

### D – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE SOC. COOP. AGR., per l'insediamento ubicato a Medolla, via Camurana n. 5/a, è autorizzata a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività casearia, nella quantità indicativa di 10.950 mc/anno, nel Fosso Sartora, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Lo scarico in acque superficiali delle acque reflue industriali deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla tabella 3 allegato 5 alla Parte III del D.Lgs.152/06.

2) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.

3) S'individua come manufatto di prelievo ai fini dei campioni fiscali il pozzetto di ispezione posto a valle **dell'impianto di depurazione**. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

4) Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto. Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto;
- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
- i quantitativi di fanghi prodotti e la relativa destinazione;
- i quantitativi di rifiuti derivanti dal trattamento mediante filtraggio della salamoia e la relativa destinazione.

5) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.

6) I fanghi di risulta dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali dovranno trovare recapito in impianti di smaltimento diversi a seconda della tipologia del rifiuto e secondo le seguenti priorità:

- in idoneo impianto autorizzato di valorizzazione dei fanghi (impianto di compostaggio);

- sul suolo, per i fanghi biologici, previa autorizzazione;
- in idoneo impianto di trattamento di rifiuti, autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006.

7) Dovra' essere comunicata tempestivamente e formalizzata ogni modificazione intervenuta nell'impianto di depurazione e/o alla ragione sociale.

IL DIRETTORE RESPONSABILE  
ARPAE-SAC MODENA  
Dott. Giovanni Rompianesi

## Allegato ARIA

Ditta CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE SOC. COOP. AGR. (ex 4 MADONNE CASEIFICIO DELL'EMILIA SOC. COOP. AGR.) (IMP. V. CAMURANA 7) MEDOLLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 <b>Aggiornamento autorizzazione. Modifica ragione sociale</b>

### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che in caso di modifica non sostanziale dell'impianto, che non comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto.

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta 4 MADONNE CASEIFICIO DELL'EMILIA SOC. COOP. AGR., per l'impianto ubicato in comune di Medolla (MO), v. Camurana n. 7, ha richiesto la variazione di titolarità dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE SOC. COOP. AGR., ed ha altresì dichiarato che non sono intervenute modifiche alla situazione attualmente autorizzata;

L'impianto di cui sopra effettua attività di raccolta, lavorazione e trasformazione latte per la produzione di formaggio Parmigiano Reggiano.

L'attività di cui sopra è autorizzata alle emissioni in atmosfera, come da Allegato Aria alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 344 del 8/7/2015, per la seguente configurazione produttiva:

- le emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione n. 1 (generatore di vapore a metano per cottura latte), 2 (caldaia a metano magazzino generatore) e 3 (estrattore aria ambiente di lavoro);
- il seguente consumo di materie prime:

- latte	10.736.000	kg/anno
- caglio	268	kg/anno
- sale	38.000	kg/anno
- gas metano	106.000	mc/anno

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Non essendo intervenute modifiche, relativamente alle emissioni in atmosfera, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 344 del 8/7/2015 si provvede ad integrare nel presente Allegato Aria il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE SOC. COOP. AGR. con impianti ubicati nel comune di Medolla, v. Camurana n. 7, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate

PUNTO DI EMISSIONE N. 1- GENERATORE DI VAPORE A METANO PER COTTURA LATTE (2,8 MW) (\*)  
(emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

portata massima	3215	Nmc/h
altezza minima del camino	9,50	m
durata	04	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - CALDAIA A METANO MAGAZZINO GENERATORE (80 kW)  
(Emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - ESTRATTORE ARIA AMBIENTE DI LAVORO (sala latte)  
durata

02 h/g

(\*) Devono essere rispettati i seguenti valori limite riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

### Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

### Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

### Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

### Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il

percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

## **METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI**

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Ossidi di Zolfo	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

---

**ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.**

IL DIRETTORE RESPONSABILE  
ARPAE-SAC MODENA  
Dott. Giovanni Rompianesi

## Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE SOC. COOP. AGR. (ex 4 MADONNE CASEIFICIO DELL'EMILIA SOC. COOP. AGR.) (IMP. V. CAMURANA 7) MEDOLLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995 <b>Modifica ragione sociale</b>

### A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

### B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta 4 MADONNE CASEIFICIO DELL'EMILIA SOC. COOP. AGR., per l'impianto ubicato in comune di Medolla (MO), v. Camurana n. 7, ha richiesto la variazione di titolarità dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE SOC. COOP. AGR.**, ed ha altresì dichiarato che non sono intervenute modifiche alla situazione attualmente autorizzata.

L'impianto di cui sopra effettua attività di raccolta, lavorazione e trasformazione latte per la produzione di formaggio Parmigiano Reggiano.

Il caseificio è urbanisticamente collocato in ambito agricolo di alto valore produttivo; l'insediamento è limitrofo alla Zona Agricola Normale con presenza di "aree di pertinenza degli edifici in zona agricola". Ciò nonostante, secondo la vigente classificazione acustica comunale, le aree di pertinenza sono attribuite ad una classe V – area a prevalente destinazione industriale con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte.

L'area agricola confinante, all'interno della quale sono inseriti i ricettori potenzialmente esposti al rumore, è assegnata ad una classe III – area mista - con valori limite d'immissione assoluti pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte.

I ricettori posti nelle vicinanze sono prevalentemente civili abitazioni: R1 confinante con la proprietà del caseificio a ovest; R2, in direzione est, distante circa 100 metri; R3, posto a circa 30 metri dal confine nord del caseificio; R4, in direzione est, posto a circa 90 metri dal confine del caseificio e R5, a ovest, posto a circa 90 metri dal confine del caseificio. Per tutti i ricettori, ad esclusione del ricettore R1 che è incluso nella classe V, sono validi i limiti della classe III.

Il clima acustico esistente risulta caratterizzato principalmente dal rumore stradale della Via Camurana e della via Granarolo. I ricettori più esposti al rumore impiantistico del caseificio sono R1 e R3.

L'attività di produzione del parmigiano reggiano e le attrezzature interne ai fabbricati ad essa connessa è svolta tutti i giorni dell'anno dalle ore 06:00 alle ore 20:00, ovvero in fasce orarie all'interno del periodo diurno; in ogni modo taluni impianti (come l'unità frigo raffreddamento latte e unità frigo sala riposo forma) possono funzionare di notte, anche se non in modo continuativo.

Le sorgenti sonore fisse rumorose nel nuovo assetto impiantistico (inserimento nuove sorgenti e ricollocazione sorgenti esistenti) saranno le seguenti:

- S1 - unità frigo esterna raffreddamento latte (acqua gelida), funzionamento intermittente diurno e notturno;
- S2 - centrale termica funzionamento intermittente diurno e notturno;
- S3 - unità frigo esterna raffreddamento acqua vasca gelida, funzionamento intermittente diurno;
- S4 - torre evaporativa raffreddamento silos siero, funzionamento alcune ore solo diurno;
- S5 - unità frigo esterna climatizzazione sala riposo forme, funzionamento intermittente diurno e notturno;
- S6 - compressore aria;
- S7 – soffiante depuratore acque di scarico.

Sono altresì presenti in sito delle sorgenti sonore mobili: due autobotti per il ritiro del latte presso i soci; autocisterna ritiro del siero e autocarro carico delle forme.

La caratterizzazione della rumorosità preesistente è stata eseguita mediante campagna di misure fonometriche, in postazioni individuate sia presso i ricettori che in prossimità degli impianti esistenti; l'analisi dei valori ante opera mostrano delle criticità acustiche (superamento del valore limite differenziale notturno) nei confronti del ricettore più prossimo R1.

La rumorosità ambientale futura, conseguente la riorganizzazione impiantistica, è stata valutata mediante software dedicato per la modellizzazione della propagazione. L'analisi dei valori nello scenario post opera permette un miglioramento del clima acustico in R1, ma causa un peggioramento della rumorosità ambientale nei confronti del ricettore R3 (superamento dei valori limite d'immissione, assoluti e differenziali, diurni e notturni).

Di conseguenza è necessario procedere alla realizzazione di opere di mitigazione del rumore, da attuare in prossimità delle sorgenti sonore S3 e S4 poste a nord, consistenti:

- nella realizzazione di una schermatura fonoisolante e fonoassorbente di altezza e lunghezza adeguata;
- installazione di un silenziatore industriale di tipologia a setti da porre in sommità alla torre evaporativa.

L'attività di cui sopra è autorizzata come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 344 del 8/7/2015;

## C- ISTRUTTORIA E PARERI

Visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPA, Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 2262 del 24/2/2015;

Non essendo intervenute modifiche, relativamente all'inquinamento acustico, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 344 del 8/7/2015 si provvede ad integrare nel presente Allegato Impatto Acustico il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

## D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

**Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo posto in comune di Medolla (MO), via Camurana n. 7 delle sorgenti di rumore a servizio della ditta CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE SOC. COOP. AGR. **alle seguenti condizioni:**

- il recettore R3 deve essere protetto mediante:
  - 1) schermatura di S3 (impianto frigo) e S4 (torre evaporativa) con barriere fonoisolanti fonoassorbenti (sul lato delle sorgenti);
  - 2) silenziatore industriale a setti in sommità alla torre evaporativa;
- entro il 30/9/2017 dovrà essere inviato a Comune ed ARPAE (SAC e Distretto Territoriale) un'indagine fonometrica di collaudo acustico, da eseguire in prossimità dei recettori R1 e R3 volta ad attestare il rispetto del valore limite differenziale notturno;
- il tempo di misura da adottare (anche misure brevi in presenza di rumore stazionario) dovrà essere rappresentativo della massima condizione di esercizio delle sorgenti sonore presenti nel sito del caseificio e dovrà essere allegata l'analisi spettrale del rumore confrontata con le curve isofoniche per verificare l'eventuale presenza di toni puri;

### **e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**

La ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore.

Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico o altre dichiarazioni ai fini del rispetto della normativa.

In corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico.

IL DIRETTORE RESPONSABILE  
ARPAE-SAC MODENA  
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**